



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

IL DIRETTORE GENERALE

**Adozione del Piano nazionale di gestione dei rigetti per la risorsa vongola *Venus spp.*
(*Chamelea gallina*)**

VISTO il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

VISTO il regolamento (CE) n.1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della Politica Comune della Pesca;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della Politica Comune della Pesca;

VISTO il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/Ce del Consiglio;

VISTO in particolare l'articolo 15 del regolamento (UE) n.1380/2013, che autorizza la Commissione ad adottare, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n.1967/2006, piani di scarto mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, nonché dispone l'obbligo di sbarco per talune specie ittiche;

VISTO in particolare l'articolo 18 del regolamento (UE) n.1380/2013 che prevede l'adozione di Piani pluriennali contenenti misure di conservazione volte a ricostituire e mantenere gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile della specie molluschi bivalvi – *Venus spp.* - (*Chamelea gallina*);

VISTO il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE)



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2020/3 della Commissione del 28 agosto 2019 che istituisce un piano in materia di rigetti per le vongole (*Venus spp.*) in alcune acque territoriali italiane;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2020/2237 della Commissione del 13 agosto 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/3 per quanto riguarda la deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole (*Venus spp.*) in alcune acque territoriali italiane;

VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, che all’art. 3 stabilisce la nuova denominazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n.105, relativo al “Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”, a norma dell’articolo 2, comma 10 ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”, ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020, recante Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 17 giugno 2020;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020, al n. 780, con il quale è stato conferito al dr. Riccardo Rigillo l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, relativo alle “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

VISTO il decreto legislativo n. 4, del 9 gennaio 2012 concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n.44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;

VISTO il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999;

VISTO il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.121 del 25 maggio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

VISTO il decreto ministeriale 7 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.219 del 19 settembre 2012, recante il "rinnovo, per ulteriori cinque anni, dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione già istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti n.44/95 e 515/98;

VISTO il decreto ministeriale n. 9361300 del 4 dicembre 2020 recante "Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" registrato dalla Corte dei Conti il giorno 11 gennaio 2021 al Reg. n. 14;

VISTO il decreto direttoriale n. 1725 del 23 gennaio 2020, recante l'adozione del Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola *Venus spp. (Chamelea gallina)*;

VISTO il decreto direttoriale n. 9922 del 12 gennaio 2021, Proroga della deroga alla taglia minima della risorsa vongola *Venus spp. (Chamelea gallina)*;

VISTA la direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022 emanata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il 24 febbraio 2022, prot. n. 90017;

CONSIDERATA la raccomandazione comune presentata dall'Italia inerente la deroga alla taglia minima di conservazione per la specie *Venus spp. (Chamelea gallina)* esaminata dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP);

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2022/2587 della Commissione del 18 agosto 2022, pubblicato sulla Gazzetta Unionale del 30 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole (*Venus spp.*) in alcune acque territoriali italiane, fino al 31 dicembre 2025;



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

DECRETA

Art. 1

Adozione del Piano di gestione

E' adottato il Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola - *Venus spp.* - (*Chamelea gallina*) sin d'ora vongola, redatto ai sensi degli artt. 15 e 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Art. 2

Misure di gestione

Le misure riguardanti la riduzione dello sforzo di pesca in materia di molluschi bivalvi - vongola, sono le seguenti:

- a) il numero delle imbarcazioni autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi – vongola, mediante l'utilizzo delle draghe meccaniche, comprese le turbosoffianti (HMD), rimane quello stabilito nel decreto ministeriale 28 settembre 2009 e confermato con decreto ministeriale 29 dicembre 2014 (come da elenco di cui all'allegato A). Tale numero di autorizzazioni non può essere aumentato;
- b) le unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi – vongole, osservano il fermo dell'attività nei giorni di sabato, domenica e festivi, nonché per un ulteriore giorno fissato da ciascun consorzio di gestione su base compartimentale, al fine di non superare 4 giorni settimanali di pesca;
- c) per la risorsa vongola il pescato massimo giornaliero per unità è stabilito in Kg. 400;
- d) i punti di sbarco sono riportati a pagina 46 del Piano di gestione allegato e possono essere integrati dai consorzi;

Art. 3

Vagliatura e certificazione

- a) Il prodotto sottoposto a prima vagliatura e tenuto a bordo è confezionato in sacchi e sbarcato nei punti di sbarco autorizzati dai consorzi di gestione dove è stato installato un setaccio di dimensioni adeguate adibito alla seconda vagliatura;
- b) il prodotto che soddisfa i criteri di conformità è certificato dai consorzi. Tutte le navi che non appartengono ai consorzi sono, inoltre, tenute a certificare la conformità alla taglia minima richiesta, tramite gli stessi consorzi di gestione;
- c) il prodotto certificato e con taglia superiore a quella minima di riferimento per la conservazione è restituito alla nave da pesca, rilasciando alla stessa unità un certificato di



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

- avvenuta seconda vagliatura con rispetto della taglia minima di riferimento per la quantità di vongole selezionate;
- d) le imbarcazioni che non fanno parte dei consorzi sono comunque tenute alla certificazione della taglia attraverso i consorzi di gestione;
 - e) le procedure stabilite dai consorzi di gestione per il riposizionamento in mare del prodotto sotto taglia, vagliato a terra, dovranno essere preventivamente indicate dagli stessi consorzi all'Autorità marittima competente per territorio, la quale provvederà ad emanare apposite ordinanze di divieto di pesca;
 - f) il prodotto inferiore alla taglia minima, derivante dalla seconda vagliatura, è trasferito dai consorzi alle aree di ripopolamento designate, che sono identificate in base alla quantità e alla densità di semina definite nei singoli piani di gestione e produzione dei consorzi;

Art. 4

Controllo

- a) Tutte le unità abilitate alla cattura delle vongole, sono dotate di un sistema di monitoraggio e registrazione della posizione in mare (VMS – AIS – GPS);
- b) sono rese operative presso i luoghi destinati allo sbarco, le attrezzature per la selezione del prodotto, utilizzando strutture fisse o mobili sia a terra che galleggianti;
- c) la conformità del prodotto alla taglia minima di riferimento è attestata dai consorzi di gestione.
- d) le Autorità di controllo hanno il compito di far rispettare le misure adottate;

Art. 5

Sopravvivenza della risorsa

- a) Sono individuate le aree di *restocking*, al fine di ricollocare il prodotto sotto taglia catturato in precedenza. In tali aree saranno adottate le opportune misure di limitazione e regolazione di pesca delle vongole, nonché di rotazione delle aree per il ripopolamento della specie. Le aree di *restocking* sono individuate a pagina 48 del Piano di gestione allegato al presente decreto;
- b) è adottato un sistema di monitoraggio scientifico continuo nei confronti delle zone di ripopolamento (*restocking*), per controllare la sopravvivenza e l'accrescimento degli individui trasferiti. Le valutazioni scientifiche dovranno avere luogo a cadenza regolare ed in ogni caso nei tre mesi successivi al periodo di ripopolamento degli individui sotto taglia;
- c) è attuato il piano di controllo in collaborazione con l'Agenzia Europea di Controllo della Pesca (EFCA).



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Art. 6

Valutazione di efficacia delle misure

A cadenza annuale, ai fini della valutazione del Piano, sarà attuato il programma di monitoraggio finalizzato alla valutazione dello stato della risorsa vongola, della efficacia delle misure tecniche adottate e dello stato di attuazione del programma nazionale di controllo.

Art. 7

Deroga alla taglia minima

1. In deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione fissata nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 2019/1241, la taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole nelle acque territoriali italiane delle sottozone geografiche 9, 10, 17 e 18 (della CGPM) è pari a 22 mm di lunghezza totale.
2. La misurazione della taglia delle vongole è effettuata conformemente all'allegato IV del regolamento (UE) n. 2019/1241.
3. La deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applica fino al 31 dicembre 2025.

Art. 8

Esenzione allo sbarco

1. L'esenzione allo sbarco legata al tasso di sopravvivenza delle vongole di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque territoriali italiane, nelle sottozone geografiche 9, 10, 17 e 18 (della CGPM), alle catture con draghe idrauliche di vongole di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione.
2. Le vongole catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.
3. L'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applica fino al 31 dicembre 2025.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Riccardo Rigillo
Direttore Generale
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

Il funzionario: S. Benvenuto
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

il Dirigente: G. C. D'Onofrio
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)